



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 – Legge comunitaria 2007.

Repertorio n. 9/cv del 20/01/2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 gennaio 2011

VISTA la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

VISTA la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai relativi rifiuti in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

VISTO il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della richiamata direttiva 2006/66/CE;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

VISTO lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nella riunione del 13 dicembre 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – con nota del 16 dicembre 2010 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 6183 del 22 dicembre 2010;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 2, comma 3 e l'art. 9, comma 3;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2011 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative, condizionando il parere favorevole all'accoglimento di queste ultime;

VISTO il documento di proposte emendative trasmesso dall'ANCI e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 285 del 19 gennaio 2011;

VISTA la nota prot. GAB-2011-0001621/UL del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (allegato 1), diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 308, che valuta favorevolmente l'accogliibilità delle proposte emendative formulate dalle Regioni e dalle Province autonome e ritiene di poter accogliere le proposte emendative dell'ANCI nella riformulazione trasmessa;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento contestualmente consegnato (allegato 2);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti riformulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella richiamata nota prot. GAB-2011-0001621/UL del 19 gennaio 2011 (allegato 1);
- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- L'UNCEM ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché

H
RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

attuazione della direttiva 2008/103/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nella riunione del 13 dicembre 2010, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

RFitto

RF

RR

RF

Allegato 1

ORGE
Dott. Cosenza
19/1
ES

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB - 2011 - 0001621/ UL del 19/01/2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000306 A-4.23.2.14
del 19/01/2011



5454983

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia
ROMA

e.p.c. Alla Direzione generale per la
tutela del territorio e delle risorse
idriche
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo, predisposto su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Parere ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si comunica che è stata valutata favorevolmente l'accogliibilità degli emendamenti presentati dalle Regioni nel corso della riunione tecnica tenutasi presso codesta Conferenza il 17 gennaio u.s..

Circa i due emendamenti proposti dall'ANCI, fatti pervenire con e-mail del 18 gennaio u.s., relativi agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si ritiene di poterli accogliere nella riformulazione di seguito riportata volta a mantenere, come già previsto dalla normativa vigente, la facoltà per i produttori di avvalersi o meno delle strutture di raccolta di pile ed accumulatori portatili e per veicoli istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

EMENDAMENTI

- 1) "Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili




e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani."

- 2) Al comma 6 dell'articolo 7, come introdotto al comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, è aggiunto all'inizio il seguente periodo:

"6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006."

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Massimiliano ATELLI





ACC-2
Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/06/CU9/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE LA
DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008 N. 188 RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI
RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE, NONCHÉ ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2008/103/CE. CODICE SITO 4.14/2010/37**

Punto 9) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- articolo 15, comma 5, lettera d) del d.lgs. 188/2008: dopo le parole "di cui all'articolo 24" inserire "nonché con le stesse tempistiche alle Regioni"; la motivazione risiede nel fatto che le Regioni e Province Autonome, per poter conteggiare tra le raccolte differenziate effettivamente destinate al recupero le pile ed accumulatori raccolti sul proprio territorio, devono poter disporre delle informazioni e dati richiesti;

- articolo 1, comma 3 dello schema di d.lgs.: al comma 1, lettera b) dell'articolo 7 sostituire la parola "industriale" con "individuale"; la motivazione risiede nel fatto che a livello normativo non esiste una definizione di "sistema di raccolta industriale", limitandosi la normativa stessa a menzionare, anche su altre tipologie di rifiuto, le due sole casistiche possibili di sistemi di raccolta che possono essere effettuate da parte dei produttori, ovvero sistema individuale e sistema collettivo;

- articolo 1, comma 3 dello schema di d.lgs.: al comma 3 dell'articolo 7 aggiungere dopo le parole "gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali" le parole "e per veicoli"; la motivazione risiede nel fatto che l'articolo 7 tratta di entrambe le categorie di pile ed accumulatori.

Si segnala inoltre la presenza di alcuni meri errori materiali contenuti nel testo dello schema di decreto legislativo, in particolare nell'articolo 1 comma 12 e nell'allegato A di cui all'articolo 1 comma 15.

Roma, 20 gennaio 2011